

l'interessato violi disposizioni procedurali, il che però non avviene.

4.3. Comunque si voglia considerare l'importo della riduzione, risulta evidente la disparità di trattamento di situazioni comparabili in particolare nel caso dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 79/623/CEE sulle obbligazioni doganali del Consiglio, del 25 giugno 1979, che stabilisce la cessazione di un'obbligazione doganale insorta in una procedura doganale. Cioè se un'obbligazione doganale

nasce perché un bene doganale da esportare non è stato presentato, tale obbligazione cessa se viene provato che le merci sono state esportate. Ne consegue quindi che lo sgravio o il rimborso del dazio resta invariato anche in caso di violazione delle disposizioni procedurali, anche se si tratta di un bene doganale e dello stesso onere amministrativo per l'accertamento della corrispondenza della merce.

Tuttavia, secondo il Comitato, una tale disparità di trattamento è, per motivi giuridici, inaccettabile.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Gerd MUHR

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla semplificazione dei controlli e delle formalità cui debbono sottostare i cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere intracomunitarie <sup>(1)</sup>**

(85/C 169/06)

Il Consiglio, in data 4 febbraio 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La sezione «industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Mourgues, in data 10 aprile 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 24 aprile 1985, nel corso della 226<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede all'articolo 3, lettera c), «l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali».

2. Le difficoltà incontrate a partire dalla firma del trattato non hanno ancora permesso di realizzare questo obiettivo che darà ai cittadini la consapevolezza di appartenere alla Comunità. A questo riguardo, il 25 e 26 giugno 1984, i capi di Stato e di governo hanno manifestato la loro volontà di accelerare l'attuazione dell'Europa dei cittadini e, a questo fine, di procedere quanto prima alla soppressione dei controlli doganali e di polizia.

3. Il Comitato si compiace di questo volontà politica che denota una svolta nell'evoluzione della Comunità e che porterà ad uniformare le regolamentazioni alle frontiere intracomunitarie, migliorando segnatamente le già favorevoli condizioni attuate da trattati bilaterali (Benelux - Fran-

cia/Repubblica federale di Germania). Oltre che ai valichi stradali e ferroviari intracomunitari miglioramenti e facilitazioni per i viaggiatori cittadini di paesi CEE sono da segnalare anche in diversi aeroporti di Stati membri.

Il Comitato tuttavia si rammarica per il permanere di situazioni di disagio all'aeroporto di Bruxelles Zaventem ed invita la Commissione ad intervenire presso le autorità belghe per eliminare con sollecitudine gli inconvenienti che tuttora si lamentano (ad esempio istituendo appositi canali riservati ai cittadini degli Stati CEE).

4. Ciò premesso, la proposta di direttiva del Consiglio, che migliorerà sensibilmente la circolazione dei cittadini, merita le opinioni le più favorevoli. Le seguenti osservazioni e i seguenti suggerimenti, concernono specifiche azioni di accompagnamento dirette ad accelerare l'armonizzazione delle regolamentazioni necessarie all'eliminazione degli ostacoli. Rientra in questo quadro anche una più sollecita introduzione del passaporto europeo, che in diversi Stati membri appare già deplorabilmente in ritardo rispetto alla data fissata del 1° gennaio 1985.

(1) GU n. C 47 del 19. 2. 1985, pag. 5.

5. Oltre all'armonizzazione delle normative bisogna ricordare che alcuni Stati ritengono di poter risolvere i loro problemi monetari istituendo un controllo dei cambi esteso ai viaggiatori. Tale controllo, il cui fondamento giuridico è contestato, è affidato alle amministrazioni doganali. Esso costituisce uno stato di fatto pregiudizievole alla libera circolazione delle persone.

6. Si rivela perciò indispensabile, per eliminare questa difficoltà primaria, insistere, una volta di più, sulla necessità di sviluppare la solidarietà monetaria europea e di progredire verso l'istituzione di una moneta comune.

7. È inoltre auspicabile, allorché si tratta del controllo di merci trasportate dai viaggiatori e qualora queste non siano oggetto di transazioni commerciali, che sia applicata una

progressione delle armonizzazioni fiscali, dell'aumento dei valori e delle quantità delle merci annesse in franchigia.

8. Il problema del controllo alle frontiere esterne della Comunità riveste grandissima importanza. In mancanza di un rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti e di un'armonizzazione delle legislazioni riguardanti gli stranieri, si rischia di veder ritardata l'instaurazione della libera circolazione nella CEE.

Il Comitato si stupisce del fatto che la proposta di direttiva consideri la questione soltanto nella relazione introduttiva, senza proporre misure concrete.

9. È evidente che il Comitato consideri i mezzi di controllo mantenuti dalla direttiva come un'ultima fase prima della totale libertà di circolazione dei cittadini fra gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale  
Gerd MUHR*

#### Parere del Comitato economico e sociale in merito alle seguenti proposte

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
  - proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
  - proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a talune modalità d'applicazione del regime delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso per quanto riguarda la fecola di patate <sup>(1)</sup>

(85/C 169/07)

Il Consiglio, in data 13 dicembre 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di regolamento di cui sopra.

La sezione «Agricoltura», incaricata di preparare i lavori in merito, ha adottato il parere, l'11 aprile 1985, riferendosi alla relazione del sig. Della Croce, relatore.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 25 aprile 1985, nel corso della 226<sup>a</sup> sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere:

#### 1. Introduzione

1.1. Le proposte della Commissione intendono modificare sostanzialmente il regime attuale per i prodotti amidacei

che interessa un ampio settore che comprende, da una parte i prodotti di base (mais, frumento, riso e patate) e dall'altra, i prodotti industriali nei quali viene utilizzato l'amido (industria alimentare, cartaria, chimico-farmaceutica, tessile, ecc.).

<sup>(1)</sup> GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 4 e 5.